

A.P.S. CENTRO STUDI LUCA PACIOLI

Verbale di Assemblea straordinaria per l'adeguamento dello Statuto sociale alle norme del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore)

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 14,30 si è riunita in Patti, presso la sede di via Del Teatro n. 2, a seguito avviso di convocazione ritualmente spedito a tutti gli associati, l'Assemblea straordinaria dell'A.P.S. Centro Studi Luca Pacioli

A norma del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il prof. Antonio Sidoti, il quale - chiarendo che l'Assemblea si svolge nel rispetto delle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - constata e fa dare atto che sono presenti, in proprio o per delega, gli associati: Gammeri Pierluigi, Giuttari Laura, Giunta Nadia, Ruvolo Salvatore, Saporito Maria, Sidoti Milena, Sidoti Salvatore.

Con il consenso degli intervenuti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'associata dott.ssa Maria Saporito, che accetta.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. Modifiche all'atto costitutivo e approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Infatti, l'Associazione in forza dell'affiliazione all'ENDAS (iscritta al n. 10 del Registro Nazionale delle APS), è automaticamente e di diritto iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in virtù delle previsioni dell'art. 7, comma 3 della Legge 383/2000 e dell'art. 102, comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente dà lettura delle modifiche all'atto costitutivo e delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di modificare l'art. 1 dell'Atto Costitutivo sostituendone integralmente il testo con quello riportato nell'art. 1 del nuovo Statuto sociale allegato al presente verbale, nonché approvare tutte le ulteriori modifiche dell'Atto costitutivo necessarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente dell'Associazione. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato sotto "A" al presente verbale, e sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso;
- di conferire ampio mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- di dare mandato al Presidente per il compimento di tutti i necessari ed opportuni atti giuridici connessi, strumentali o conseguenti all'approvazione del "nuovo" Statuto sociale, autorizzandolo, fin d'ora, a prelevare dalle casse sociali le somme occorrenti per le eventuali procedure e/o comunicazioni e/o variazioni che si rendano anche solo utili.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Associazione invoca l'applicazione di tutti i benefici di legge, tra i quali l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi

del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo per il deposito e la registrazione del presente verbale e dell'accluso nuovo testo dello Statuto sociale, sotto la lettera A.
Alle ore 15,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Antonio Sidoti)
Antonio Sidoti

Il Segretario
(Maria Saporito)
Maria Saporito

AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO DI BARCELONA P.B. Spazio di Parti

Registrazione a FATTI il 19/11/2020
Serie 3 N. 1429 pagate Euro 3.500,00
Materiale: Rassegna ☒ Concess. ☐ Uff. P.T. ☐
IL DIRETTORE *[Signature]*

AL FISCALISTA
per il deposito

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CENTRO STUDI LUCA PACIOLI"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione sociale

1. A norma degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore"), è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Centro Studi Luca Pacioli - associazione di promozione sociale", che potrà sempre abbreviarsi in "APS Centro Studi Pacioli" o in "APS CSP".
2. L'Associazione è costituita ed organizzata nella forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, ai sensi degli artt. 35 e ss. del Codice del Terzo Settore.
3. L'uso della locuzione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo A.P.S. è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente pro-tempore.
4. La denominazione sociale può essere, comunque, integrata con altre espressioni con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e/o del presente Statuto.

Articolo 2 – Efficacia e validità dello Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
3. Il presente Statuto sociale sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma, anche regolamentare, dell'Associazione in contrasto con esso.
4. Per quanto non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore o, in subordine, quelle del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, fatta salva la facoltà dell'Assemblea ordinaria di disciplinare, con regolamento interno, le materie non contemplate dal presente Statuto, nonché gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento degli Organi Sociali, all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Fini e scopi

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alle lettere b), d), h), i), t), v), quindi ricerca scientifica di particolare interesse sociale, diffusione e esercizio di attività culturali, ricreative, formative, assistenziali, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, ambientalistiche, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione si adopera per:
 - a) l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
 - c) promuovere e realizzare, anche con l'eventuale ausilio di altri Enti pubblici e privati e la collaborazione di studiosi, esperti, professionisti e tecnici, anche non associati, ricerche, indagini,

studi, analisi che potranno riguardare tutti i settori scientifico-disciplinari ed in particolare in materia economica, giuridica, aziendale, finanziaria, contabile, statistica, di revisione legale, di organizzazione e pianificazione economica; tributaria, del lavoro e previdenziale;

- d) la promozione e la diffusione della cultura giuridica, economica, aziendale e contabile attraverso l'attività di studio e approfondimento;
 - e) favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla salute, alla tutela sociale nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - f) agevolare lo scambio e la diffusione di documentazioni, informazioni, studi e ricerche, curando altresì la realizzazione e la diffusione di apposite pubblicazioni, periodiche o saltuarie che rientrano nel proprio ambito di ricerca;
 - g) la promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - h) la valorizzazione delle capacità creative e innovative dei giovani, promuovendo la trasmissione del patrimonio sociale, storico, ambientale, e la diffusione della cultura del lavoro e dell'impresa sociale, tradizionale e/o artigianale, anche attraverso forme innovative volte a diffondere saperi e competenze tra le nuove generazioni e sviluppando il loro senso di appartenenza al territorio;
 - i) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
 - j) la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - k) la promozione, tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio materiale ed immateriale della Regione Siciliana;
 - l) la promozione di azioni di contrasto contro ogni forma di illegalità e criminalità;
 - m) contribuire alla diffusione di azioni a favore della legalità in tutte le sue forme e manifestazioni;
 - n) promuovere la divulgazione, il rispetto e la difesa dei valori della Costituzione;
 - o) la tutela dei diritti civili;
 - p) la valorizzazione della produzione artistica e letteraria del territorio;
 - q) la promozione di momenti di scambio socio-culturale, anche di carattere intergenerazionale ed interetnico;
 - r) la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
 - s) lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale;
 - t) la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - u) interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - v) il conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
3. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
 4. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportivo-dilettantistiche, ambientalistiche;
 5. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività culturali, del tempo libero e dello sport.

Articolo 4 – Attività

1. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. Oltre a svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione intende svolgere anche attività diverse, in via secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
- **Attività culturali:** eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, tavole rotonde, congressi, mostre, inchieste, organizzazione e gestione di fiere.
 - **Attività di formazione, di studio e di ricerca:** promozione ed istituzione di gruppi di ricerca, centri studi, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia, in Europa e all'estero.
Fornire la propria collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi, comunque denominati, ad Enti, sia pubblici che privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi e/o per lo svolgimento di tutte le attività ad essi connesse, nonché aprire e gestire, anche presso Enti, sia pubblici che privati, sportelli informativi, centri e laboratori per il *coworking*, acceleratori e incubatori di aziende, eccetera.
 - **Attività editoriale:** pubblicazione e diffusione a livello locale, nazionale e/o internazionale, nel rispetto delle norme vigenti, di libri, riviste, newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche sia in forma scritta che a mezzo di sistemi multimediali o linee di comunicazione; viene espressamente esclusa l'edizione e la stampa di ogni altra attività editoriale per cui la legge prevede specifiche forme e/o regole societarie;
 - **Attività sportive dilettantistiche:** promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione. Indire, promuovere e partecipare a manifestazioni, gare e campionati; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport.
 - **Attività ricreative:** teatro e trattenimenti musicali sia da parte degli associati che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi e cene sociali, proiezioni di film e documentari, promuovere viaggi e soggiorni turistici per gli associati.
4. Tutte le attività non conformi alle finalità sociali sono espressamente vietate.

Articolo 5 - Ambito di attuazione delle finalità e sede

1. L'Associazione opera all'interno del territorio della Regione Siciliana.
2. Essa intende operare anche nell'ambito del territorio nazionale e dell'Unione Europea.
3. L'Associazione pone la propria sede legale all'interno del territorio della Regione Siciliana.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, l'Associazione ha sede legale in Messina, via XXIV Maggio n. 61.
5. Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, potrà sempre variare o trasferire la sede legale dell'Associazione nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
6. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio regionale, di cui al comma precedente, non costituiscono modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, potrà, inoltre, istituire o sopprimere sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località in Italia, all'interno dell'Unione Europea ed all'estero.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previa presentazione di domanda scritta:
 - accettano gli articoli dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e si impegnano ad osservarli lealmente;
 - condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;
 - si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

- 
- 
2. Potranno esserne membri anche altre associazioni di promozione sociale; potranno, infine, essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
 3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo, e, su delega di quest'ultimo, il Presidente e/o altro consigliere all'uopo incaricato, che decide l'accettazione o il respingimento della domanda senza obbligo di motivazione.
 4. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 5. Qualora l'ammissione non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o di altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.
 6. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce dal momento della consegna della tessera sociale e relativa iscrizione nel libro degli associati.
 7. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale anche senza specifica delibera dell'organo competente. Gli associati sono tenuti al pagamento, oltreché della quota sociale, anche dei contributi straordinari il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.
 8. L'ammontare della quota annuale e dei contributi straordinari viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
 9. Previa delibera del Consiglio Direttivo, per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.
 10. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 11. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi, secondo le competenze statutarie e/o regolamentari.
 12. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

Articolo 7 – Categorie di Associati

1. Le categorie di associati sono:
 - **associati fondatori**: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
 - **associati benemeriti**: quelli che per la loro personalità, per la loro frequenza all'Associazione o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
 - **associati ordinari**: sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo.
2. Il numero degli associati ordinari è illimitato.
3. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, fruitori, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.
4. È, in ogni caso, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 8 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di informazione, di controllo e di accesso ai libri sociali, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione traendone, eventualmente, copia a proprie spese. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa - mette a disposizione dell'associato quanto richiesto presso la sede sociale o altro luogo eventualmente comunicato al richiedente.
2. Ogni associato, purché in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto - come previsto dalle leggi e dal presente statuto - di voto e di eleggere gli organi sociali. Se di maggiore età, ha - altresì - diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Fino al conseguimento della maggiore età, il diritto di voto per gli associati minorenni è esercitato dal genitore che ne ha richiesto l'ammissione all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - I doveri degli associati

- 1) Tutti gli associati hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione e di osservarne lealmente lo Statuto.
- 2) Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, libero e gratuito senza fini di lucro.
- 3) Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale:
 - a) entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di ammissione;
 - b) entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale per i successivi rinnovi.
- 4) Gli associati hanno il dovere di versare le quote annuali ed i contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, senza rendersi - in alcun modo - morosi nei confronti dell'Associazione.
- 5) Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche dell'Associazione.

Articolo 10 - Recesso/decadenza/esclusione/decesso degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione:
 - a. per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b. per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge o di statuto. Gli associati sono, altresì, dichiarati decaduti, se entro due mesi dall'inizio dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o non partecipano per oltre sei mesi alle attività sociali o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano in qualche modo morosi nei confronti dell'Associazione.
 - c. per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando l'associato:
 - non osservi le disposizioni dello statuto e/o dei regolamenti e/o le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - d. per decesso;
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati. La decadenza per morosità decorsi sei mesi dall'inizio dell'anno sociale e/o per mancato rinnovo dell'iscrizione non deve essere contestata o comunicata al soggetto decaduto.
3. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, fax o email allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

5. In nessun caso gli associati receduti, decaduti, e/o esclusi possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Indicazione degli Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo (se costituito), il Collegio dei Probiviri (se costituito).
2. Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a titolo gratuito.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, nel caso in cui i membri dell'Organo di Controllo siano scelti fra i non associati, in virtù di particolari requisiti professionali e/o di indipendenza dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un rimborso spese, anche forfettario, per i membri effettivi.
4. Con delibera dell'Assemblea ordinaria adottata su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere nominati un Presidente Onorario ed un Vicepresidente Onorario dell'Associazione.

Capo I - Assemblea degli associati

Articolo 12 – L'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli associati fondatori, benemeriti, ordinari e dalle altre categorie, eventualmente, istituite dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto costitutivo e/o del presente Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale fuori dal territorio della Regione Siciliana, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee (ordinarie e straordinarie) tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
4. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età del Consiglio Direttivo, in subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, oltretutto nella sede sociale, in tutto il territorio dell'Unione Europea.
7. La presenza alle riunioni dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) può avvenire anche collegamento audio/video ed è, altresì, ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) potrà svolgersi anche esclusivamente in collegamento audio/video mediante strumenti che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
9. Gli avvisi di convocazione devono riportare i seguenti elementi:
 - a. il giorno, e l'ora e il luogo (se svolta in presenza) dell'Assemblea;
 - b. l'elenco degli argomenti da discutere;
 - c. le eventuali modalità operative nel caso di possibile partecipazione da remoto o di voto esprimibile per corrispondenza o in via elettronica.
10. Il Presidente deve constatare a regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.
11. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

12. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 13 - L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata:
 - a. quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno;
 - b. quando la richiede il Consiglio Direttivo o almeno un quinto di tutti gli associati o un terzo degli associati fondatori o benemeriti, in tal caso l'Assemblea si riunisce entro 30 giorni;
 - c. almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
4. L'Assemblea ordinaria è convocata, con almeno tre giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, sms o applicazione di messaggistica istantanea o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati e/o pubblicata sul sito web dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
 - c. approva il bilancio consuntivo o rendiconto, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati e/o ratifica le esclusioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - h. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - i. approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le eventuali modifiche dello stesso;
 - j. decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
 - k. pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
 - l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea può sempre impartire direttive agli altri organi dell'Associazione e, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, avocare a sé decisioni e/o atti rientranti nelle competenze del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.
7. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea ritenga opportuno pronunciarsi con scrutinio segreto.
8. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe in sostituzione di tre associati.
9. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria possono essere assunte, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) o consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli associati devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 14 - L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compreso il trasferimento della sede legale fuori dal territorio della Regione Siciliana, con la presenza della maggioranza assoluta degli

- associati in regola con il pagamento delle quote sociali, sia in prima sia in seconda convocazione, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
- b. decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata, con almeno cinque giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati.
3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:
- a. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b. quando la richiede il Consiglio Direttivo o almeno 1/3 di tutti gli associati o la maggioranza assoluta dei fondatori o benemeriti.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 – Composizione

- 
- 
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo convoca e presiede e da un numero compreso tra due e dieci consiglieri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria ad ogni rinnovo.
 2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati maggiorenni o indicati, tra i propri associati, dagli enti associati, sono eletti per un quadriennio e sono rieleggibili.
 3. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere.
 4. Si ritengono automaticamente decaduti i consiglieri che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
 5. In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di revoca o di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dall'Assemblea ordinaria, che in tale ipotesi potrà anche variare il numero dei consiglieri.
 6. I consiglieri eletti ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
 7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua elezione.

Articolo 16 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
 - a. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - b. fissa la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari da richiedere agli associati;
 - c. nomina e revoca uno o più Vice-presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
 - d. nomina e revoca i membri della Segreteria e della Tesoreria dell'Associazione;
 - e. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario annuale e gli eventuali bilanci;
 - f. esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea;
 - g. l'assunzione, la gestione, le promozioni ed il licenziamento di personale dipendente e le decisioni sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo;
 - h. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
 - i. fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - j. redige il programma di lavoro (annuale, infrannuale o per singola attività) e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
 - k. nomina i membri di commissioni, gruppi di lavoro e/o i responsabili di iniziative e progetti;

- l. può nominare i membri del Comitato Scientifico e/o il Direttore scientifico.
- m. svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le altre attività esecutive relative all'Associazione.

Articolo 17 – Organi delegati del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più membri.
- 2. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 3. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
- 4. Gli organi delegati non sono investiti della rappresentanza dell'Associazione, salvo che non sia espressamente concessa dal Consiglio Direttivo dietro parere favorevole del Presidente dell'Associazione.
- 5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, se costituito, ogni sei mesi sul generale andamento dell'attività associativa, sulla sua gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche.
- 6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad agire in modo informato. Essi possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

Art. 18 – Funzionamento

- 1. Il Presidente dell'Associazione dirige e regola i lavori del Consiglio Direttivo e ne stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 2. Il Presidente, oltreché nella sede sociale, potrà convocare il Consiglio Direttivo in tutto il territorio dell'Unione Europea.
- 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi membri.
- 4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo preventiva richiesta al Presidente.
- 5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
- 6. In tutti i casi di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 7. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) o consenso espresso per iscritto.
- 8. In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Capo III - Il Presidente dell'Associazione

Articolo 19 – Elezione e Revoca

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria fra gli associati maggiorenni.
- 2. Rimane in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.
- 3. L'Assemblea ordinaria può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, revocare il Presidente, giustificandone dettagliatamente le motivazioni.

Articolo 20 – Compiti e Funzioni

- 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati in seduta ordinaria e straordinaria e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il potere di rappresentanza ad egli attribuito è generale. Eventuali limitazioni verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e li esercita congiuntamente e disgiuntamente dal Consiglio Direttivo.
- 3. In casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione e/o assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
- dirige, promuove e coordina le attività dell'Associazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
 - determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
 - stipula le convenzioni, i contratti, i protocolli d'intesa e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
 - sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati;
 - dispone dei fondi sociali ed opera sui conti correnti bancari e/o postali disgiuntamente dai membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i membri della segreteria di presidenza;
 - può chiedere la revoca del Consiglio Direttivo;
 - può chiedere la revoca dei Vicepresidenti, del Segretario e/o del Tesoriere.
5. Se lo ritiene opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni ai membri del Consiglio Direttivo.
6. In tutti i casi in cui il Presidente non possa adempiere alle proprie funzioni queste sono esercitate dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano per età del Consiglio Direttivo.
7. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca del Presidente, il Vicepresidente o, in mancanza, il componente più anziano per età del Consiglio Direttivo indice l'elezione del nuovo presidente entro trenta giorni.

Articolo 21 – Organo di Controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
5. Nel caso in cui i membri effettivi dell'Organo di Controllo e/o il Revisore legale siano scelti fra i non associati, anche in virtù dei requisiti professionali e di indipendenza dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per gli stessi.

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, anche fra i non associati, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. I suoi componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ne ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Colui che ottiene il maggior numero di voti assume la carica di Presidente a cui spetta il compito di convocare il Collegio e di presiederne i lavori.

3. Al suo interno, il Collegio, nomina un segretario verbalizzante.
4. Ad esso sono sottoposte, dal Presidente dell'Associazione, le eventuali controversie sociali, tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi. L'Assemblea potrà anche devolvere ad esso le decisioni in ordine alla mancata ammissione o all'esclusione degli associati. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.
5. Le modalità della sua convocazione, del suo funzionamento e delle specifiche competenze potranno, se ritenuto opportuno, essere stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – DIRETTORE SCIENTIFICO, COMITATO SCIENTIFICO E COMITATO D'ONORE

Art. 22 – Direttore Scientifico e Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico ed un Comitato Scientifico, che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
2. Il Comitato Scientifico ha carattere tecnico-consultivo ed è composto da un minimo di tre membri, compreso il Direttore Scientifico che lo presiede e ne coordina i lavori e le attività.
3. Il Direttore Scientifico ed i membri del Comitato Scientifico possono essere scelti, anche tra i non associati, fra i docenti (anche a contratto o in pensione) delle università e/o delle scuole italiane ed estere, fra i dottori di ricerca, fra i cultori della materia, fra i professionisti, fra i manager e/o gli esperti che operano o abbiano operato nei settori d'interesse dell'Associazione. La carica di membro del Comitato Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
4. Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di formazione, studio e ricerca dell'Associazione.
5. Il Comitato Scientifico, se non vi ha già provveduto il Consiglio Direttivo, può nominare un Vice-Direttore ed un Segretario fra i suoi membri.
6. Il Comitato Scientifico, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
 - esprimere il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
 - formulare proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - proporre, predisporre, realizzare e/o pubblicare studi e ricerche, anche con finalità divulgative e/o scientifiche, sugli ambiti di interesse dell'Associazione e/o su tutti i settori scientifico disciplinari di competenza dei suoi membri.
7. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Direttore Scientifico, oppure su convocazione del Presidente dell'Associazione o di un consigliere appositamente delegato, i quali partecipano ai lavori del Comitato.
8. Il Consiglio Direttivo può stanziare, annualmente, una somma per le spese necessarie al funzionamento del Comitato Scientifico e/o all'espletamento delle attività da quest'ultimo programmate e/o realizzate. Dette somme sono gestite ed impiegate, in accordo con il Presidente dell'Associazione, dal Direttore Scientifico, il quale predisporre e presenta, annualmente, apposito rendiconto.

Articolo 24 – Comitato d'Onore

1. Può essere costituito un Comitato d'Onore, composto da persone fisiche o rappresentanti di Enti, che vengono proposti dai soci al Consiglio Direttivo e da questo nominati tra coloro che, per posizione di carattere istituzionale, culturale, scientifico, professionale e/o d'impegno sociale possano dare un contributo di prestigio e di esperienza per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato d'Onore ha funzioni consultive e propositrici e, se non vi ha già provveduto il Consiglio Direttivo, al suo interno può nominare un presidente, un vice-presidente e un segretario.
3. Il Comitato ed i suoi membri vengono consultati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e potranno essi proporre iniziative ritenute idonee per il raggiungimento degli scopi della Associazione.

TITOLO VI – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 25 - Mezzi economici e Fondo Comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote e contributi (ordinari e straordinari) degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. iniziative promozionali;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.
3. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi comunali, provinciali, regionali, statali o provenienti dall'Unione Europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
4. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti degli associati o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Associazione nello Statuto.
5. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
2. Fatto salvo il diverso termine previsto dalla normativa vigente pro-tempore e/o dagli enti e federazioni cui l'associazione risulta iscritta o affiliata, il Consiglio Direttivo – annualmente - approva il progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione e deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno di ciascun anno per la definitiva approvazione.
5. Il Bilancio o rendiconto annuale deve essere depositato nella sede dell'Associazione sette giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
6. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VII – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa con il voto favorevole dei 3/4 degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea straordinaria che decide lo scioglimento dell'Associazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nomina uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 – Registri delle Associazioni di Promozione Sociale

1. L'Associazione provvede ad iscriversi nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dal Codice del Terzo Settore, anche mediante affiliazione ad altro Ente già iscritto, se ammesso dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

1. Nel caso in cui l'Associazione intenda iscriversi o sia iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, anche al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale dei fini sportivi, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. la denominazione sociale, come indicata dall'art. 1 del presente Statuto, è integrata dall'indicazione di associazione sportiva dilettantistica, che potrà abbreviarsi in A.S.D.;
 - b. l'Associazione si conforma alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
 - c. è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
 - d. i soci possono essere dichiarati decaduti anche quando non ottemperino alle norme e direttive del Coni, nonché ai regolamenti stabiliti dagli Enti o Federazioni di affiliazione.

Articolo 30 – Altre disposizioni transitorie e finali

1. Fino a che il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea ordinaria, con propria delibera, non provvedano a vararne l'importo, anche ai fini del precedente art. 20, si considerano - in ogni caso - atti di ordinaria amministrazione, quelli che comportano l'assunzione di oneri e/o obbligazioni a carico dell'Associazione per un importo non superiore ad euro tremila/00 per ciascuna operazione e/o obbligazione.
2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o

l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

3. Alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione prosegue ad utilizzare la denominazione di "associazione di promozione sociale", nelle more dell'avvio Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Statuto approvato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 31-10-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Maria Saputo

Il Presidente

Antonio S. N. F.